

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI

RELAZIONE

Il presente decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

L'articolo 5, comma 1, della legge citata stabilisce che, al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie al raggiungimento delle predette finalità.

Con particolare riferimento alla selvicoltura ed alle filiere forestali, il comma 2, lettera h), contiene i seguenti principi e criteri direttivi: *“revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*.

Sono altresì applicabili al presente decreto i seguenti principi e criteri direttivi, indicati all'articolo 5, comma 2, lettere da a) a d) della legge delega:

- a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Circa la procedura di adozione, l'articolo 5 prevede, al comma 3, che *“I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili*

finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati". Il successivo comma 4, infine, prevede che *"Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

Tanto premesso, lo schema di decreto legislativo in esame costituisce testo unico in materia di foreste e filiere forestali ai sensi del citato articolo 5 ed attua il riordino della materia nazionale di indirizzo forestale abrogando il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, (recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57") introducendo innovativi approcci concettuali e nuovi strumenti operativi, in gran parte derivati dagli impegni internazionali del Paese e dalle nuove politiche europee in materia forestale, di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale. Il testo unico è ricognitivo e recettivo dei principi fissati dalla normativa unionale e dalle convenzioni internazionali. In particolare, il testo è stato elaborato considerando le indicazioni e gli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano con la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD di Rio de Janeiro, del 1992), la Convenzione per la lotta alla desertificazione e alla siccità (CCD di Rio de Janeiro del 1992), la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC, Adottata a New York il 9 maggio 1992 ed entrata in vigore il 21 marzo del 1994, sottoscritta dall'Italia con la legge n. 65 del 15 gennaio 1994.), con il Protocollo di Kyoto, entrato in vigore nel 2005 e ratificato il 25 aprile 2002 dall'UE con la Decisione 2002/358/CE del Consiglio, e dall'Italia il 31 maggio 2002, e le successive conferenze degli Aderenti al Protocollo e della Conferenza delle Parti (COP); con le Dichiarazioni e Risoluzioni delle "Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa" (MCPFE ora denominato Forest Europe) di Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998), Vienna (2003), Varsavia (2007) e Oslo (2011), Madrid (2015); con le disposizioni attuative della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi recepita con il protocollo Foreste Montane, (recepita in Italia con legge n. 50 del 5 aprile 2012). Lo schema di decreto inoltre recepisce le indicazioni e gli impegni europei in materia di:

- gestione forestale sostenibile, previsti dal Piano d'Azione forestale UE del 2006 (Forest Action Plan, FAP, del 15 giugno 2006, COM (2006)302.), dalla Strategia forestale europea (20.9.2013 COM(2013) 659) accompagnata da un programma generale (SWD(2013)0343), che individua le misure atte a rispondere alle sfide delle industrie forestali europee, commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione è disciplinata a livello europeo dalla direttiva 1999/105/CE, il regime fitosanitario europeo è volto a contrastare la propagazione di organismi nocivi alle foreste (direttiva 2000/29/CE);

- tutela del paesaggio, previsti dalla Convenzione Europea del Paesaggio adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 e firmata dagli Stati membri a Firenze il 20 ottobre 2000 (sottoscritta con Legge n.14 del 9 gennaio 2006);
- conservazione dell'ambiente previsti dalla Strategia per la tutela della biodiversità del 2011 (COM(2011)0244), dal Piano per la biodiversità in agricoltura del 2001 (COM/2001/0162), dal Piano d'azione Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre (COM (2006) 216), dalla Convenzione sulla diversità biologica (Decisione 93/626/CEE) e dalle Direttive comunitarie 79/409/ CEE ("Uccelli") e 92/43/CEE ("Habitat") relative alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche per l'istituzione e la gestione della Rete ecologica europea "Natura 2000", costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la tutela degli ambienti naturali e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la protezione dell'avifauna, recepita in Italia dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, successivamente modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003, dai programmi LIFE 2014-2020 (regolamento (UE) n. 1293/2013), della direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, la direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) e della direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- energia, previsti dalla direttiva 2001/77/CEE, che fa seguito alla pubblicazione del Libro bianco sulle energie rinnovabili (comunicazione COM(97) 599 e relativo Piano d'azione), e le successive norme su energie rinnovabili nell'UE: comunicazione sullo stato delle energie rinnovabili nell'UE [COM (2004) 366], Piano d'azione per le biomasse [COM(2005) 628], Pacchetto Clima-Energia (cosiddetto "Pacchetto 20-20-20", Direttiva 2009/28/CE, Energy Roadmap 2050 - COM(2011) 112 final), Quadro per le politiche dell'energia e del clima dal 2020 al 2030 (COM(2014) 0015), Strategia europea di sicurezza energetica (COM/2014/0330 final), Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente (COM(2015) 80)),
- sviluppo sostenibile, previsti dalla comunicazione sul futuro sostenibile dell'Europa (COM(2016) 739), dal Fondo di solidarietà (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio), dal regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo FEASR, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 e regolamento (CE) n. 73/2009, sul regolamento (CE) n. 1184/2006 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, regolamento (UE) n. 1143/2014 sull'eradicazione delle specie aliene;
- commercio e trasformazione dei prodotti forestali, previsti nell'ambito del Forest law enforcement, governance and trade (FLEGT - Reg. (CE) n. 2173/2005) e il Timber Regulation – (EUTR - Reg. (CE) n. 995/2010).

Inoltre, a livello di normativa interna ed al fine di garantire un efficace coordinamento nell'attuazione delle normative nazionali e regionali inerenti la materia forestale, sono stati considerati: la legge n. 59 del 15 marzo 1997; (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997 (Conferimento alle

Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale); il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche; il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, (Norme in materia ambientale) e successive modifiche; il decreto legislativo 21 novembre 2000, n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); il Programma Quadro per il settore forestale (comma 1082 Legge finanziaria 2007), approvato nella seduta del 18 dicembre 2008 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; il decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo, n. 50 del 18 aprile 2016; il decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999 per la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 sulle semplificazioni in materia di vincolo paesaggistico. Sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza Unificata, si è inoltre provveduto ad inserire nel preambolo il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, ed il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, recante approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Il presente Testo unico inoltre modifica le disposizioni attuative previste dal decreto legislativo 227 del 2001, abrogato dal presente schema normativo, con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 759 del 1956, sulla coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera, dal decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003 attuativo della direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 e dalla legge n. 10 del 14 gennaio 2013 in materia degli alberi monumentali d'Italia.

Il nuovo testo mira, in primo luogo, a far fronte in maniera più efficace alle urgenti necessità di tutela e gestione attiva del territorio italiano, contrastando l'abbandono colturale e il declino demografico nelle aree montane e rurali del paese e, secondariamente, a garantire la conservazione ambientale e paesaggistica, lo sviluppo di nuove "economie verdi" e la crescita occupazionale in particolare nelle aree interne del Paese. Più specificamente, le direttrici lungo le quali si è mosso l'intervento normativo sono le seguenti:

- 1) promuovere su tutto il territorio nazionale la tutela e la gestione attiva e razionale del bene bosco, nell'interesse dell'individuo e della collettività, garantendo il recupero ecologico e produttivo dei terreni degradati e abbandonati, il presidio del territorio, la sicurezza idrogeologica e la prevenzione dagli incendi boschivi, la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici nonché lo sviluppo socioeconomico e la crescita occupazionale delle aree montane, interne e rurali del paese, riducendo l'approvvigionamento di materiale legnoso da paesi terzi e valorizzando le filiere produttive, ambientali e sociali locali, legate alla gestione del bosco;

- 2) rafforzare la funzione di coordinamento istituzionale svolta dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle autonomie locali direttamente e indirettamente competenti **nella** materia forestale, al fine di un più efficace contemperamento delle esigenze pubbliche e private ed al fine di poter garantire un efficace perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei sottoscritti dal Governo italiano;
- 3) formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale, coerentemente con gli impegni internazionali e gli indirizzi europei sottoscritti dal Governo italiano;
- 4) definire, di concerto con le Regioni e i ministeri competenti, i criteri normativi e operativi minimi e comuni per tutto il territorio nazionale su specifici temi oltre i quali ogni regione, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, può normare purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurato alle foreste dalla normativa nazionale, assicurando altresì il perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei in materia di foreste, ambiente, clima e paesaggio;
- 5) portare in ambito internazionale ed europeo un'unica posizione nazionale in materia forestale che possa rappresentare l'intero Paese e che trovi nelle specificità ecologiche, paesaggistiche, economiche e culturali regionali un'attuazione puntuale ed efficace.

La materia forestale è una materia di interesse strategico per l'Italia e sempre più trasversale a diverse politiche (economica, bioeconomia, ambiente, energia, sociale, cultura, clima, ecc), in considerazione anche degli impegni internazionali¹ sottoscritti dal Governo italiano e degli obblighi e delle indicazioni europee in materia ambientale, sviluppo sostenibile e bioeconomia, energia, clima, cooperazione e commercio che hanno influenzato e che influenzeranno le scelte politiche del nostro Paese.

Il presente schema è stato infatti elaborato tenendo conto degli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di lotta al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità, nel quadro delle apposite Convenzioni ONU e coerentemente con quanto sancito dalle conferenze pan europee (*Forest Europe* MCPFE - Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa) e dagli indirizzi europei inerenti la tutela del paesaggio, lo sviluppo sostenibile, la bioeconomia e la materia forestale.

Negli ultimi decenni, il sistema forestale nazionale ha dovuto affrontare rapidi mutamenti strutturali ed economici per la molteplicità di beni e interessi da tutelare con un ampliamento del numero e della natura dei portatori di interesse, originando funzioni di domanda con determinanti diverse. La crescente domanda di prodotti forestali, di beni e servizi pubblici ambientali, il susseguirsi degli

¹ Processo MCPFE, ora Forest Europe, il Forum sulle Foreste delle Nazioni Unite – UNFF, la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) di Rio del 1992: Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica (CBD), adottata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD); la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici UNFCCC), adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché la «Dichiarazione autorevole di principi giuridicamente non vincolante per un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta», adottata nell'ambito della Conferenza di Rio, nonché la Convenzione delle Alpi quale trattato internazionale sottoscritto nel 1991 dai Paesi alpini e dall'UE, ratificata dall'Italia con Legge 14 ottobre 1999, n.403. La Convenzione Europea del Paesaggio adottata il 19 luglio 2000 e ratificata dall'Italia con la Legge n.14 il 9 gennaio 2006. La dichiarazione sulla diversità bioculturale adottata a Montreal Canada il 10 Giugno 2010.

impegni internazionali, l'evoluzione del processo paneuropeo sulle foreste² (*Forest europe*) e le nuove politiche europee in materia di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale, hanno fortemente influenzato l'evoluzione della normativa nazionale inerente la tutela del patrimonio forestale e lo sviluppo del settore produttivo a esso collegato.

L'obiettivo di fondo della riforma è quello di restituire al bosco il ruolo e il valore strategico che possiede in relazione alla storia e cultura del nostro Paese, adattandolo alle esigenze ed alle necessità economiche, ambientali e sociali del nuovo millennio. In particolare, le funzioni del bosco e dei settori produttivi ad esso correlati assumono un ruolo strategico per l'Italia e l'Unione europea in un contesto globale e locale di *green economy* e di promozione delle bioeconomie, ma anche per le politiche di sviluppo socioeconomico e industriale, per la crescita imprenditoriale ed occupazionale delle aree interne del Paese e per la conservazione e tutela del territorio e delle sue componenti ambientali, paesaggistiche e idrogeologiche. Obiettivo generale, nel rispetto delle competenze costituzionali in materia di governo del territorio e di salvaguardia ambientale e paesaggistica, è quindi quello di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e di promuovere lo sviluppo sostenibile delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, anche individuando gli indirizzi minimi nazionali per poter realizzare le più idonee pratiche selvicolturali volte a garantire un razionale ed efficace utilizzo delle risorse forestali del Paese mantenendo la loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bioculturale, nonché le loro funzioni ambientali, economiche e socio-culturali.

È importante evidenziare che il patrimonio forestale italiano e i settori economici ad esso collegato, presentano importanti potenzialità produttive, occupazionali e di sviluppo socioeconomico per i territori montani e rurali delle aree interne del Paese, senza trascurare i benefici ambientali che una gestione attiva garantisce a tutta la società attraverso la fornitura di indispensabili servizi ecosistemici. Concetto ribadito anche dalla Strategia Forestale Europea del 2013 (COM(2013)659 final del 20.9.2013). Inoltre, i "Servigi senza prezzo o esternalità positive", che definiscono la multifunzionalità del patrimonio forestale (servizi ricreativi, sociali, culturali e ambientali), sono sempre più riconosciuti e richiesti dalla società moderna. I prodotti forestali e le attività connesse agiscono positivamente sullo sviluppo d'importanti settori economici (costruzioni, pannelli, industria cartaria, riciclo, energia, commercio, agricoltura).

Al riguardo, si evidenzia che il patrimonio forestale italiano copre circa il 39 per cento della superficie territoriale nazionale (11.778.249 ha, dati Registro IUTI 2017 - Centro A.r.I.A. Università degli Studi del Molise), ed è parte costituente delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturali del Paese ma anche del suo patrimonio storico-culturale, identitario ed economico. Negli ultimi sessanta anni si stima che la superficie forestale nazionale si sia triplicata, occupando principalmente i terreni agricoli e pascolivi abbandonati nelle aree montane e rurali del paese (la Superficie Agricola Utilizzabile - SAU - tra il 1971 e il 2010, a fronte di una crescita della

² Normativa per lo sviluppo rurale nell'ambito della Politica Agricola Comune (Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio); Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE, in materia di habitat naturali e di costituzione di una «rete ecologica europea coerente», denominata "Natura 2000"; Strategia forestale dell'Unione europea del 2013; Piano d'azione per le foreste dell'Unione Europea del 2006 per il quinquennio 2007-2011; Commissione Europea, "Libro verde - L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'UE" (2007); il "Libro bianco - L'adattamento ai cambiamenti climatici: un quadro d'azione europeo (2009); Pacchetto energia-clima 2013-2020 (Dir. 2009/28/CE del 5 giugno 2009); Convenzione europea sul Paesaggio adottata il 19 luglio 2000 e ratificata dall'Italia con la Legge n.14 il 9 gennaio 2006; programma FLEGT del REG. n. 2173/EU del 2005, Reg. 995/EU su obblighi degli operatori che commercializza legno e prodotti da esso derivati, recepito dall'Italia con Decreto legge 27 dicembre 2012.

popolazione del 10 per cento, è diminuita di circa il 28 per cento – pari a circa 5 milioni di ettari – e nel 2012 era pari a 12,9 milioni di ettari). Nonostante il progressivo aumento negli anni della superficie forestale, non si è assistito ad un parallelo incremento degli investimenti di gestione e utilizzazione boschive sul territorio, anche se il sistema Paese può vantare una fiorente industria legata alla lavorazione del legno con circa 100 mila aziende e oltre 450.000 addetti, ma che importa oltre l'85 per cento delle materie prime dall'estero.

L'elevata diversità specifica e fisionomica, aggiunta alle difficoltà orografiche, contraddistingue i nostri boschi da quelli di molti altri paesi europei, rendendoli molto pregiati dal punto di vista ambientale (diversità), ma anche più complessi da gestire e quindi meno redditizi da un punto di vista produttivo. La loro bassa produttività dipende inoltre, da fattori esogeni quali la complessa e inadeguata normativa, la sovrapposizione di ruoli e competenze istituzionali per la valorizzazione e la tutela, la disorganizzazione del processo produttivo, l'elevata frammentazione fondiaria che caratterizza molte aree del paese, le ridotte dimensioni medie delle proprietà forestali e la loro scarsa infrastrutturazione viaria al servizio delle attività agrosilvopastorali. In particolare l'abbandono da parte della popolazione delle aree interne e la perdita delle tradizionali pratiche colturali, che ha caratterizzato la seconda metà del secolo scorso, è probabilmente alla base della situazione critica che vive oggi il territorio, il patrimonio forestale e l'intero settore forestale nazionale. Tali problematiche incidono fortemente sui costi della gestione e delle utilizzazioni, riducendo l'interesse economico da parte dei singoli proprietari e incrementando così l'abbandono gestionale di molti boschi. Il fenomeno della frammentazione è oggi particolarmente evidente su quelle proprietà che attualmente private sono sostanzialmente da considerare "polverizzate" in quanto - ancorché non ulteriormente divise a catasto - appartengono a molteplici eredi che spesso non conoscono il proprio bene né tanto meno le relative problematiche gestionali e, a volte, sono ormai irreperibili.

La ridotta gestione attiva e la conseguente impossibilità di garantire il mantenimento dei caratteri strutturali e funzionali del patrimonio boschivo, condizionano non solo l'assetto idrogeologico e la stabilità del territorio, ma anche a cascata i diversi settori dell'intera filiera foresta legno e lo sviluppo socioeconomico di molte realtà territoriali locali. Basti pensare al basso livello di utilizzazione forestale: attualmente dei 28 milioni di metri cubi disponibili all'anno solo 7-8 vengono effettivamente utilizzati (dati Eurostat). L'utilizzazione delle risorse forestali in Italia si assesta ufficialmente su una media di circa il 25-35 per cento dell'incremento annuo, a cui bisogna aggiungere i tagli non inseriti in piani di taglio e pianificazioni assestamentali e i tagli illegali. Tale valore rimane comunque molto inferiore alla media europea del 60 per cento. I prelievi annui risultano pari a metà di quelli di Francia, Spagna e Portogallo ($4 \text{ m}^3/\text{ettaro}/\text{anno}$) e notevolmente inferiori rispetto a quelli di Germania e Gran Bretagna ($5,6$ e $5,4 \text{ m}^3/\text{ettaro}/\text{anno}$).

La mancata gestione del patrimonio forestale contribuisce, inoltre, all'intensificarsi dei fenomeni di dissesto e instabilità dei versanti (su 712.000 frane censite in Europa nel 2012, 486.000 ricadono nel territorio italiano e di cui oltre l'80 per cento è localizzato nei territori montani), accompagnato da frequenti quanto repentini cambiamenti delle condizioni climatiche, con gravi problemi di sicurezza, incolumità pubblica e di diffusione di fitopatologie, tutela e mantenimento degli equilibri ecologici.

Al contrario, gli indirizzi internazionali, paneuropei ed europei ribadiscono come la tutela e la valorizzazione della risorsa forestale sia strettamente collegata a una corretta gestione, in cui la tutela dei valori ambientali, socio-culturali ed economici delle foreste rappresentano i pilastri su cui si fonda la gestione forestale sostenibile³, dove i distinti concetti di multifunzionalità ambientale e di funzione economico-produttiva del bosco trovano, a diverse scale, una sintesi.

La disciplina normativa nazionale, relativa alla materia forestale e alla gestione sostenibile del territorio, alla luce del riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni definito nel Titolo V della Costituzione e del ruolo multifunzionale dei boschi e delle foreste (funzione ambientale, economico-produttiva, sociale, ricreativa), è una disciplina multilivello e multisetoriale. La sentenza n. 105 del 2008 della Corte Costituzionale offre una compiuta disamina inerente alla polivalenza del concetto di “boschi e foreste”, da cui consegue una diversa allocazione delle competenze. Su di esso insistono, infatti, due beni giuridici: un bene giuridico paesaggistico e ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco che esprime un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto, e un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla sua funzione economico produttiva. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che: *«Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso (sulla esistenza di più beni giuridici tutelati sull'unitario bene ambientale, vedi sentenza n. 378 del 2007).*

Sotto l'aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore «primario» (sentenza n. 151 del 1986), ed «assoluto» (sentenza n. 641 del 1987), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007).

Ciò peraltro non toglie, come è stato ribadito anche nell'ultima sentenza citata, che le Regioni, nell'esercizio delle specifiche competenze, loro garantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela ambientale più elevate. Ne consegue che la competenza regionale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente, come peraltro sembra riconoscere la stessa Regione Veneto, alla sola funzione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell'ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della «sostenibilità degli ecosistemi forestali».

I distinti concetti di multifunzionalità ambientale del bosco e di funzione economico produttiva sottoposta ai limiti della ecosostenibilità forestale sono del resto ribaditi a livello internazionale, comunitario e nazionale. Sul piano internazionale, sono da ricordare: la Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità, adottata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificata e resa

³ MCPFE, Vienna Resolution 3, 2003.

esecutiva con la legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché la «Dichiarazione autorevole di principi giuridicamente non vincolante per un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta», adottata nell'ambito della Conferenza di Rio.

Sul piano comunitario, è da far riferimento alla puntuale normativa di cui alla Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE, in materia di habitat naturali e di costituzione di una «rete ecologica europea coerente», denominata «Natura 2000»; nonché al Piano d'azione per le foreste dell'Unione Europea per il quinquennio 2007-2011.

Sul piano interno, è da sottolineare il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che pone come strumento fondamentale per la conservazione e l'incremento dei boschi e delle foreste la «selvicoltura» (art. 1), attribuendo al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell'ambiente il compito di emanare al riguardo apposite «linee guida» ed alle Regioni quello di definire le «linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali».

Attraverso questo coordinamento lo Stato ha inteso assicurare, per un verso, la conservazione e l'incremento del bosco considerato come bene ambientale e, per altro verso, la conservazione e l'incremento del bosco stesso, considerato come bene economico produttivo, nei limiti, tuttavia, della sostenibilità degli ecosistemi forestali.».

La multifunzionalità del bosco, comporta anche una peculiare caratterizzazione della proprietà forestale.

Infatti, i terreni boscati sono beni sui quali convergono interessi pubblici ed interessi privati; tra i primi, ed a prescindere dal titolo di proprietà, sia pubblico sia privato, si annoverano la difesa idrogeologica, la tutela del paesaggio, la protezione dell'ambiente, la produzione di ossigeno ed il sequestro del carbonio atmosferico. Tra gli interessi privati si rappresentano le principali produzioni forestali, siano esse il legno o altre utilità, tra cui ad esempio funghi e tartufi. L'individuazione delle plurime funzioni delle foreste e la necessità di operare attraverso leggi che ne assicurino la migliore efficacia rimonta già alla legislazione degli Stati preunitari ed è una costante nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano fin dai suoi albori.

Lo schema di decreto, in linea con la tradizione giuridica italiana in materia di ordinamento forestale, intende conciliare tra loro gli opposti interessi, dettando regole di gestione (e sanzioni per chi non le osserva) anche per i proprietari privati affinché il bosco sia tutelato nell'attualità e permanga nel tempo a venire, nell'interesse generale della Nazione.

Il soggetto proprietario di una superficie forestale, quindi, non gode così di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo, ma di una sorta di diritto affievolito dalla necessità di tutelare anche l'interesse pubblico, al punto che autorevole dottrina ha definito i boschi come "proprietà speciale" (Tamponi M, La proprietà forestale, una proprietà speciale. Padova, 1980). E ciò in omaggio alla giurisprudenza costituzionale consolidata che disegna i confini del diritto di proprietà nel rispetto della sua funzione sociale, affinché il diritto del proprietario non sia di ostacolo all'interesse generale.

Nelle più recenti elaborazioni dottrinarie, i boschi sono stati inseriti tra i cosiddetti beni comuni. I loro proprietari godono di diritti affievoliti dalla necessità di osservare i correlativi doveri a beneficio della collettività nazionale.

Tanto premesso, l'attuale base normativa risulta oggi inadeguata rispetto alle nuove normative europee e alle sempre più crescenti esigenze sociali e necessità economiche, oltre che insufficiente a garantire un'efficace e diffusa attuazione sul territorio nazionale delle azioni necessarie all'adempimento degli indirizzi e delle linee d'intervento europee e degli impegni internazionali in materia ambientale, paesaggistica, energetica e climatica assunti dal nostro Paese.

Con il presente schema di decreto si intende quindi offrire una risposta ragionata alle criticità riscontrate con l'obiettivo di favorire la gestione forestale sostenibile e le più idonee pratiche selvicolturali del patrimonio forestale, al fine di garantirne la tutela, la conservazione e la valorizzazione attraverso un razionale utilizzo delle risorse stesse, mantenendo la loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale, nonché le loro funzioni ambientali, economiche e socio-culturali. Tale obiettivo è perseguito da un lato restituendo il ruolo strategico delle foreste nelle politiche di sviluppo e tutela, attraverso il riconoscimento delle funzioni ambientali, economiche e socio-culturali del patrimonio forestale, dall'altro lato semplificando e proponendo soluzioni di indirizzo e coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali competenti in materia per la realizzazione di interventi volti a rilanciare la gestione attiva del territorio in un contesto di *green economy*, valorizzando le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali della più grande infrastruttura del paese, il patrimonio forestale nazionale.

Il presente decreto permetterà, nel lungo periodo: un maggiore presidio e governo del territorio; la diffusione di una tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale con la diffusione di buone e sostenibili pratiche colturali, volte anche ad una efficace azione di prevenzione dagli incendi boschivi; una riduzione degli interventi straordinari di manutenzione e messa in sicurezza del territorio con un risparmio in termini finanziari e di vite umane; un aumento delle attività imprenditoriali legate alla valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale in un contesto di *green economy*, in particolare per le aree interne del Paese; un reale e consistente contributo al perseguimento degli impegni internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico; la conservazione della diversità biologica, ambientale e del paesaggio; una riduzione del carico di lavoro degli uffici degli enti preposti alla tutela, conservazione e gestione del patrimonio forestale; un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane e finanziarie presenti e già in essere attivando processi virtuosi di coordinamento e condivisione delle competenze con un notevole risparmio per l'amministrazione in termini finanziari e funzionali.

Il provvedimento è adottato previa intesa della Conferenza unificata, anche se non richiesta dalla legge di delega, che prevede, invece, l'espressione del parere da parte di tale organo. L'intesa è stata ritenuta, comunque, necessaria in base al principio di leale collaborazione.

Si evidenzia, infine, che il provvedimento recepisce tutte le condizioni formulate nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari.

Si riportano di seguito le disposizioni contenute in dettaglio:

L'**articolo 1** descrive i principi fondamentali e ispiratori del decreto legislativo in esame. In particolare, il **comma 1** stabilisce che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico. Sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza Unificata, il comma 2 è stato integrato stabilendo che il presente testo unico rispetta le potestà attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, sempre in ragione di quanto concordato in sede di Conferenza Unificata, si è convenuto di espungere dal testo ogni riferimento alle province autonome, le quali, conformemente a quanto previsto dal nuovo articolo 17, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. I **commi 3 e 4** evidenziano il carattere multifunzionale e trasversale del patrimonio forestale riconoscendo, al contempo, il ruolo fondamentale della gestione attiva dello stesso e, in particolare, della selvicoltura nel processo di sviluppo socioeconomico delle aree montane e interne del paese, di tutela e conservazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, e di lotta e adattamento al cambiamento climatico. Sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza Unificata, è stato precisato al comma 3 che l'attività di promozione della gestione forestale sostenibile è portata avanti non solo dallo Stato ma anche dalle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze. Sulla base di quanto contenuto nelle osservazioni preliminari contenute nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, si è inoltre convenuto sulla opportunità di evidenziare il ruolo anche sociale e culturale delle foreste. Viene specificata, infine, la necessità di un'azione coordinata dello Stato, delle Regioni e degli enti da queste delegati nel perseguire gli obiettivi di tutela, gestione attiva e valorizzazione del patrimonio forestale per lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano a livello internazionale ed europeo. Sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza Unificata, sono stati affiancati alle regioni gli enti da queste delegati perché spesso le regioni si avvalgono di specifici enti per il perseguimento dei menzionati obiettivi. Con riferimento al rapporto della disposizione con la legge di delega, nel descrivere i principi fondamentali, già a suo tempo contenuti nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 227 del 2001 ma ora aggiornati anche in considerazione degli impegni derivanti da accordi internazionali ed indicazioni europee, il presente articolo attua i principi e i criteri direttivi recati dall'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge delega. Si è accolto infine il suggerimento contenuto nel parere del Consiglio di Stato n. 88 del 5 gennaio 2018, di modificare l'intitolazione del corpo normativo in "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", sopprimendo pertanto il comma 5 del presente articolo divenuto, in conseguenza, ultroneo. Il nuovo comma 5, corrispondente al precedente comma 6, è in relazione alla natura di testo unico del provvedimento normativo in esame.

L'**articolo 2** indica, al **comma 1**, le finalità perseguite dal presente decreto. Tali finalità sono coerenti con gli indirizzi europei come definiti dalla strategia forestale dell'Unione europea (COM (2013) 659 del 20 settembre 2013) e con gli impegni internazionali sottoscritti dal Governo in materia di clima, ambiente, paesaggio e sviluppo socioeconomico. L'obiettivo di fondo rimane la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nonché lo sviluppo delle filiere locali ad esso collegate. La norma statuisce con chiarezza che la tutela, l'incremento ed il miglioramento del potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese costituisce interesse pubblico primario. A tal fine, un ruolo fondamentale viene attribuito

alla gestione attiva e razionale del patrimonio forestale, che è il principale strumento da utilizzare non solo per la tutela del paesaggio, dell'ambiente, dello spazio naturale e per la protezione e la prevenzione dai rischi naturali di dissesto idrogeologico e incendio, ma anche per valorizzare le potenzialità economiche del bosco, generando posti di lavoro e capacità reddituali necessarie alla permanenza in aree montane e rurale di attività imprenditoriali agrosilvopastorali. I **commi 2 e 3** delineano il coordinamento istituzionale tra le Regioni e i ministeri competenti in materia, in attuazione dei principi di leale collaborazione e nel rispetto delle competenze e dei ruoli sanciti dalla Costituzione, per realizzare una convergenza di risorse e azioni sull'interesse comune di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio forestale e delle sue filiere. In particolare, sulla base di quanto richiesto in sede di Conferenza unificata, al comma 2 è stata introdotta l'intesa con la medesima conferenza per l'emanazione degli atti di indirizzo funzionali alla realizzazione delle finalità previste, in sostituzione della previsione che richiedeva esclusivamente di "sentire" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si segnala inoltre che, nonostante quanto osservato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, si è ritenuto di mantenere la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, poiché la stessa è stata inserita su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale condizione necessaria per ottenere il concerto sul provvedimento. L'articolo in esame è riconducibile ai principi di revisione e armonizzazione della materia indicati dall'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge n. 154 del 2016. La revisione e l'armonizzazione è stata condotta anche in attuazione degli indirizzi concordati dal Governo in sede internazionale ed europea, con particolare riferimento agli indirizzi in materia di strategia forestale, energetica e ambientale.

L'**articolo 3** reca le definizioni funzionali a garantire l'attuazione dello schema di decreto. In particolare, al fine di fornire un indirizzo unico nazionale per l'applicazione di ogni atto normativo di settore in materia, il **comma 1** prevede l'equiparazione dei termini bosco, foresta e selva. Su suggerimento del Consiglio di Stato è stata espunta, sia al primo che al secondo comma, la locuzione introduttiva ("Ai fini del presente decreto e di ogni altro atto normativo") ritenuta foriera di possibili discrasie applicative e interpretative. Il **comma 2** fornisce, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, le definizioni di: "*patrimonio forestale nazionale*", "*gestione forestale sostenibile o gestione attiva*" (tale definizione, mutuata da quella fornita dalla Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa nella seconda Conferenza tenutasi a Helsinki nel 1993, Risoluzioni H1 "Linee guida generali per la GFS in Europa", è stata adeguata alle considerazioni espresse dalla Conferenza unificata ed alla condizione contenuta nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati che, oltre ad equiparare i termini gestione sostenibile e gestione attiva, ne hanno dato una definizione più ampia comprensiva dell'insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici), "*pratiche selvicolturali*" (tale definizione è stata adeguata a quanto espresso in sede di Conferenza unificata, estendendo la portata della stessa anche agli interventi di prevenzione antincendio ed a quelli diretti alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi), "*prodotti forestali spontanei non legnosi*", "*sistemazioni idraulico-forestali*", "*viabilità forestale e silvo-pastorale*" (tale definizione è stata adeguata a quanto espresso in sede di Conferenza unificata ed a quanto contenuto nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, ove si

richiedeva di specificare che il fondo delle rete viaria potesse essere “prevalentemente” non asfaltato anziché non asfaltato. Inoltre, sulla base di quanto suggerito dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, si è provveduto ad far confluire nella definizione anche il contenuto dell’articolo 9, comma 1, che parimenti definiva la viabilità forestale, con conseguente soppressione dello stesso. Sul punto deve precisarsi che tale operazione ha reso necessario, per coerenza con le altre definizioni, uno snellimento di quanto previsto nell’articolo soppresso senza modificarne il significato. In particolare si è preferito ricondurre la dizione “comprende il complesso di strade, piste e piazzole forestali” a “rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali”; eliminare la dizione “al servizio di boschi e alpeggi” e riproporla nella dizione “che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive,”; unificare il carattere di permanenza e transitorietà per tipologie di viabilità; sostituire l’espressione “connesse ai singoli interventi selvicolturali e utilizzate per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo-pastorale principale o alla viabilità ordinaria” con la più ampia espressione “funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, anche in coerenza con l’introduzione nel testo, così come concordato dall’intesa ottenuta in conferenza unificata, della prevenzione di incendi boschivi all’interno dell’articolo 7, comma 1), “*terreni abbandonati*” (tale definizione è stata adeguata a quanto espresso in sede di Conferenza unificata ed a quanto contenuto nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, sopprimendo la parola “incolti” e facendo salve le prescrizioni dettate dalle leggi regionali vigenti), “*terreni silenti*”, “*prato o pascolo permanente*” (su indicazione della Conferenza unificata si è provveduto ad integrare, in una unica definizione, la nozione di prato permanente e quella di pascolo permanente), “*prato o pascolo arborato*” (simmetricamente e sempre su indicazione della Conferenza unificata è stata affiancata la parola “prato” a quelle di pascolo arborato, calibrandone la definizione; al riguardo si evidenzia che il testo sul quale la Conferenza ha dato l’intesa contiene un refuso, in quanto definisce il prato o pascolo arborato come “le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale superiore al 20 per cento”, anziché, correttamente, “inferiore al 20 per cento”. Si è pertanto provveduto a correggere il refuso con un intervento in mancanza del quale la definizione in questione verrebbe a sovrapporsi a quella di bosco di cui al comma 3), “*bosco da pascolo*” e “*arboricoltura da legno*”. Si segnala infine che, su richiesta della Conferenza unificata è stata introdotta la definizione di “*programmazione forestale*” mentre, in accoglimento dei suggerimenti contenuti nel parere del Consiglio di Stato, si è ritenuto di definire anche l’“*impresa forestale*”, il “*bosco di protezione diretta*” e la nozione di “*materiale di moltiplicazione*”. Circa le definizioni inserite nel presente comma, si evidenzia che non si è ritenuto di aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di chiarire le definizioni di: “formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione” (articolo 4, comma 1) e di “conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo” (articolo 7, comma 5). L’osservazione non è stata accolta perché il testo, in entrambi i casi, fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle definizioni già vigenti nelle leggi regionali o in altri strumenti adottati in sede locale. In particolare, l’espressione “formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, consociazione ed evoluzione” non richiede una definizione comune, perché lo stesso comma, dopo la parola “mediterranea” fa espresso rinvio alle definizioni delle singole leggi regionali, oppure ai piani paesaggistici, ove

vigenti, elaborati a scala regionale, ed anche alle eventuali definizioni contenute negli accordi di collaborazione tra regioni e strutture periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del paesaggio, che si ritiene indispensabile confermare nella loro validità. Anche con riferimento all'espressione "conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo" il testo prevede un espresso rinvio alle normative regionali. Si tratta infatti di consolidate definizioni selvicolturali di gestione, di competenza strettamente regionale ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977 e nel rispetto del disposto di cui all'articolo 117 della Costituzione. Al **comma 3** viene riproposta e aggiornata la definizione di "bosco" già presente nel decreto legislativo n. 227 del 2001. Tale definizione trova applicazione nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, conducendo così ad un'unica definizione per tutto il territorio della Repubblica. Particolare importanza assume questa scelta nell'applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353, di tutela e prevenzione degli incendi boschivi, e degli articoli 142, comma 1, lettera g), e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di conservazione del paesaggio, nonché delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, recanti individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata. Infine il **comma 4** prevede che le Regioni, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di "bosco", di "aree assimilate a bosco" e di "aree escluse dalla definizione di bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e di conservazione paesaggistica assicurate alle foreste dalle definizioni nazionali, in quanto presidio fondamentale della qualità della vita. L'articolo in esame riprende in parte le definizioni contenute all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e ne introduce di nuove anche alla luce del necessario adeguamento al mutato contesto ordinamentale europeo ed internazionale. Ciò in attuazione dei principi e i criteri direttivi di revisione, armonizzazione, aggiornamento e semplificazione della materia indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016.

L'**articolo 4**, al **comma 1**, definisce le "aree assimilate a bosco", già previste nel decreto legislativo n. 227 del 2001, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. Tuttavia, come visto, l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le Regioni e le province autonome, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di "aree assimilate a bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurate dalla definizione nazionale. Al riguardo, si precisa che su indicazione della Conferenza unificata si è provveduto a modificare la lettera a), espungendo dalle aree assimilate a bosco i castagneti, la lettera c), eliminando il riferimento alle "opere realizzate" a titolo di intervento compensativo che viene sostituito dal riferimento ai "nuovi boschi creati"; sono state inoltre modificate parzialmente le definizioni di cui alla lettera e) ed f). Il **comma 2** esclude dalle definizioni di "bosco" e di "aree assimilate a bosco" il bosco di sughera, già previsto dalla legge 18 luglio 1956, n. 759. L'articolo in esame riprende in parte le definizioni contenute all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e ne introduce di nuove anche alla luce del necessario adeguamento al mutato contesto ordinamentale europeo ed internazionale. Ciò in attuazione dei principi e i criteri direttivi di revisione, armonizzazione, aggiornamento e semplificazione della materia indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016.

L'**articolo 5**, al **comma 1**, definisce le "aree escluse dalla definizione di bosco", già previste nel decreto legislativo n. 227 del 2001, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. Tuttavia,

come visto, l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le Regioni e le province autonome, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di "aree escluse dalla definizione di bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurate dalla definizione nazionale. Al riguardo, si precisa che su indicazione della Conferenza unificata si è provveduto a modificare le lettere b) e c), includendo nelle aree escluse dalla definizione di bosco, rispettivamente, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocciuleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e i vivai e gli arboreti da seme anche se siti in aree non forestali. Il **comma 2** definisce ciò che non è considerato bosco esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici nonché l'edificazione di nuove costruzioni. Il **comma 3**, infine, stabilisce che le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti. Si segnala infine che non si è ritenuto di dare corso all'osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissioni 9^a (Agricoltura) del Senato della Repubblica, che rimetteva al Governo di valutare l'opportunità di meglio definire l'ambito delle aree escluse dalla definizione di bosco, quanto alla tipologia di colture e agli interventi consentiti. Invero, l'elenco delle aree escluse dalla definizione di bosco fa esplicito riferimento a categorie di "alberi" o "formazioni legnose di piccola taglia" per le quali non deve sorgere il dubbio di appartenenza alla categoria forestale, anche prendendo spunto dal contenzioso ingeneratosi sul punto in costanza della vecchia normativa. Tale qualificazione prescinde dal tipo di coltura praticata e, comunque, non sarebbe compito di un Testo unico in materia forestale disciplinare i tipi di coltura o di interventi effettuabili in aree che, per definizione, non possono essere considerate bosco. L'articolo in esame riprende in parte le definizioni contenute all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e ne introduce di nuove anche alla luce del necessario adeguamento al mutato contesto ordinamentale europeo ed internazionale. Ciò in attuazione dei principi e i criteri direttivi di revisione, armonizzazione, aggiornamento e semplificazione della materia indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016.

L'**articolo 6** riprende in parte l'articolo 3 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e si propone di disciplinare compiutamente i concetti di programmazione e pianificazione forestale. Si tratta di strumenti necessari atti a garantire e migliorare la resilienza dei popolamenti forestali, la qualità dei prodotti legnosi e non legnosi, dei servizi ambientali, a conformarsi agli impegni internazionali di mitigazione e adattamento climatico, salvaguardia ambientale e conservazione paesaggistica. L'articolo è pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016. Gli strumenti di pianificazione garantiscono inoltre l'attuazione di una gestione forestale secondo i principi di sostenibilità, limitando così i rischi di origine naturale e antropica. Il **comma 1** prevede l'approvazione della Strategia forestale nazionale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni culturali e le attività culturali e del turismo e il

Ministro dello sviluppo economico e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di un documento programmatico che, in attuazione degli impegni internazionali e di quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale nazionale e delle sue filiere. Su richiesta della Conferenza unificata è stato previsto che la Strategia forestale nazionale debba essere adottata, oltre che in attuazione degli impegni internazionali e di quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea, anche in continuità con il Programma quadro per il settore forestale. Le finalità del documento in questione sono state implementate inserendo un riferimento alla filiera pioppicola, sulla base dell'osservazione preliminare contenuta nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati che, per l'appunto, evidenziava la necessità che il documento tenesse adeguatamente conto della valenza strategica dell'industria pioppicola. Il documento ha validità ventennale ed è soggetto a revisione e aggiornamento quinquennale. In coerenza con la Strategia forestale nazionale, il **comma 2** prevede l'adozione, da parte delle Regioni, come già previsto nel decreto legislativo n. 227 del 2001, dei Programmi forestali regionali, con i quali si individuano gli obiettivi e si definiscono le relative linee d'azione. I **commi 3, 4 e 5**, in linea con le peculiarità della proprietà forestale indicate in premessa, disciplinano i piani forestali di indirizzo territoriale attraverso i quali le Regioni, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei, mirano a individuare, conservare e valorizzare le risorse silvopastorali nonché a coordinare gli strumenti di pianificazione forestale di cui al successivo comma 6. La redazione di tali piani è solo eventuale, posto che, su indicazioni della Conferenza unificata, si è stabilito di non fissare un obbligo di adozione per le regioni, prevedendo che le stesse "possono predisporre". Si evidenzia inoltre che, sempre su indicazione della Conferenza unificata, alla fine del comma 3 è stata inserita la previsione per cui i piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Al riguardo, tuttavia, si è ritenuto necessario precisare che il "concorso" dei piani forestali di indirizzo territoriale alla redazione dei piani paesaggistici deve comunque avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 145 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. La locuzione inserita elimina ogni dubbio sulla compatibilità della nuova disposizione con quanto previsto in Costituzione e la allinea alle norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, in ossequio alle disposizioni non derogabili in esso contenute in merito al riparto tra competenze statali e regionali in materia paesaggistica. Invero, la materia paesaggistica appartiene alla competenza esclusiva dello Stato; inoltre in base all'articolo 145 del citato Codice i piani paesaggistici sono sovraordinati gerarchicamente a tutti i piani settoriali e urbanistici. L'originaria locuzione, pertanto, avrebbe potuto far sorgere il dubbio sull'effettivo rispetto di tale rapporto gerarchico. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Si evidenzia inoltre che, sulla base dell'osservazione di cui alla lettera b) del parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, che rimetteva al Governo di valutare l'opportunità di chiarire che il territorio interessato dalla Strategia forestale nazionale potesse essere suddiviso sulla base della destinazione prevalente, si è ritenuto di modificare l'articolo 5 prevedendo che con i piani forestali di indirizzo territoriale le regioni definiscono "le destinazioni d'uso delle superfici

silvopastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione". Il **comma 6** prevede l'adozione da parte delle Regioni, come già contemplato dal decreto legislativo n. 227 del 2001, dei piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti, al fine di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle proprietà forestali pubbliche e private. Inoltre, viene specificato che per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il **comma 7** prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale e degli strumenti equivalenti. Ciò permette di avere una *baseline* nazionale di riferimento oltre la quale le Regioni e le province autonome possono definire criteri aggiuntivi in relazione alle esigenze amministrative, alle caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello di tutela individuato. Il **comma 8** prevede, in conformità a quanto statuito al precedente comma 7, che siano le Regioni a definire i criteri di elaborazione, attuazione e controllo, i tempi minimi di validità dei Piani forestali di indirizzo territoriale ed il loro periodico riesame e garantiscono che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale. Al riguardo, sulla base di quanto richiesto nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, è stato esplicitato che tali soggetti devono essere in possesso dei titoli professionali richiesti dalla legge. Al **comma 9**, al fine di promuovere la gestione forestale pianificata, si stabilisce che le Regioni possono prevedere forme di accesso prioritario ai finanziamenti pubblici del settore, alle proprietà pubbliche e private e ai beni di uso collettivo e civico dotati di Piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti. Il **comma 10**, al fine di poter garantire un efficace coordinamento tra gli strumenti di pianificazione territoriale e forestali vigenti e con particolare riferimento alle aree di pregio, prevede l'elaborazione da parte del Ministero politiche agricole alimentari e forestali di indirizzi quadro per la tutela e gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, elaborati dalle Regioni. Per tale attività il Mipaaf si avvale del proprio Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, che deve operare nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si segnala inoltre che, nonostante quanto osservato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, si è ritenuto di mantenere la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, poiché la stessa è stata inserita su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale condizione necessaria per ottenere il concerto sul provvedimento.

L'**articolo 7**, che trova il suo antecedente all'articolo 5 del decreto legislativo n. 227 del 2001, definisce e disciplina le attività di gestione forestale, così come individuate dalla Risoluzione H1 della seconda Conferenza paneuropea tenutasi a Helsinki nel 1993 nonché recepite dalla normativa

nazionale (decreto legislativo n. 221 del 2001) e regionale di settore. La disposizione si è quindi resa necessaria anche per adeguarsi agli impegni assunti a livello internazionale ed alle indicazioni europee. L'articolo è pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016. In particolare il **comma 1** reca la definizione di "attività di gestione forestale". Tale norma definitoria è stata integrata in sede di Conferenza unificata, prevedendo che tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, oltre gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi rientrano nelle attività di gestione forestale. Essa è stata ulteriormente ampliata su richiesta delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, prevedendo, tra l'altro, che rientrano nella nozione di attività di gestione forestale anche la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi indicati al medesimo comma 1. Ai sensi del **comma 2**, lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1. Al **comma 3** si statuisce inoltre che le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie. Il **comma 4** attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale. Le Regioni e le province autonome, inoltre, disciplinano le attività di gestione delle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare, ove non diversamente già disciplinate. Con il **comma 5** vengono previste specifiche disposizioni selvicolturali da adottare su tutto il territorio nazionale secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle Regioni al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio. In particolare, alla lettera a), viene sempre vietata la pratica del taglio a raso nei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle Regioni, ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. Alla lettera b), viene sempre vietata la pratica del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui, ma solo ove non matricinati, con una precisazione richiesta in sede di Conferenza unificata. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. Su indicazione della medesima Conferenza, si è previsto di fare salvi anche gli interventi autorizzati dalle regioni. Sul punto, tuttavia, si è ritenuto opportuno precisare espressamente, sulla scorta della consolidata giurisprudenza costituzionale, che tali autorizzazioni debbono essere rese nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Invero, con riferimento ad alcune disposizioni di una legge della regione Valle d'Aosta, la Corte Costituzionale ha chiarito che *"non è consentito alla regione autonoma di individuare altre tipologie di interventi realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica, al di fuori di quelli tassativamente individuati dall'articolo 149, lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004"* (sentenza n. 238 del

2013). A maggior ragione, quindi, ciò non può essere consentito a singoli atti amministrativi delle Regioni. Si segnala infine che non si è ritenuto di dare corso all'osservazione contenuta alla lettera c) del parere reso dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, che rimetteva al Governo di valutare l'opportunità di prevedere una più puntuale definizione delle disposizioni relative alla pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, mediante il rinvio ad un decreto ministeriale. Invero, si è ritenuto che prevedere una più puntuale definizione delle "disposizioni relative alla pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi" costituisse invasione delle competenze regionali. Le regioni infatti sono deputate a decidere e disciplinare le pratiche selvicolturali più utili ed efficaci per il territorio di competenza sulla base del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo regolamento di attuazione adottato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nell'ambito del trasferimento di funzioni avvenuto nel 1977. Al fine di garantire la tutela ambientale, il **comma 6** prevede che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuino gli interventi di ripristino obbligatori da applicare per le violazioni alla disciplina delle attività di gestione forestale, le eventuali modalità di sostituzione diretta o in affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei lavori di ripristino previa occupazione temporanea, senza obblighi di indennità comunque denominata, dei terreni interessati dalle violazioni. Oltre che mediante procedura ad evidenza pubblica, sono state previste forme di affidamento ad enti delegati dalle regioni per la gestione forestale, in conformità a quanto convenuto in sede di Conferenza unificata ed a quanto contenuto nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati. Nel caso in cui dalle violazioni in parola derivi invece un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento. Il **comma 7** precisa inoltre che in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, è vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonché il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi. Al fine di riconoscere il ruolo dei gestori forestali nella fornitura di servizi ecosistemici, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, il **comma 8** stabilisce che le Regioni promuovono sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvoambientali. Le Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, hanno inoltre previsto che i criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli contenuti all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati alla lettera h) del predetto articolo 70. Il **comma 9** individua i principi generali alla luce dei quali deve avvenire la promozione dei sistemi di PSE. Il **comma 10** individua le pratiche selvicolturali ascrivibili a buona pratica forestale. Su indicazione delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, all'interno di tali pratiche è stata inserita anche l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo. Il **comma 11** rimanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni

e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Il **comma 12** dispone che con i piani paesaggistici regionali, ovvero con gli specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni vengono concordati gli interventi da eseguirsi sui boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di garantire la tutela e la conservazione attiva dei beni e dei valori espressi nel provvedimento di vincolo. Ai fini di uniformità si demanda ad apposite Linee guida nazionali la definizione delle tipologie di interventi consentiti sulle aree ritenute meritevoli di tutela. Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, il comma 13, come modificato in sede di Conferenza unificata, prevede che le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'**articolo 8** disciplina la trasformazione del bosco e la realizzazione delle opere compensative. Il **comma 1** definisce la trasformazione del bosco come ogni intervento finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale, che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente. Il **comma 2** chiarisce che è vietata l'attività di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stata preventivamente autorizzata, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi (come richiesto dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati), e sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. Il **comma 3** stabilisce che la trasformazione autorizzata del bosco deve essere comunque compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione. Le Regioni stabiliscono con proprio regolamento i criteri per definire le opere e i servizi di compensazione, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione, salva l'ipotesi del danno ambientale per la quale si applicano le misure di riparazione di cui alla direttiva 2004/35/CE e alla relativa normativa interna di recepimento. In conformità a quanto manifestato dalle regioni e dagli enti locali in sede di Conferenza unificata, è stato inoltre stabilito che le regioni, sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono i casi di esonero dagli interventi compensativi. Tale formulazione è stata

modificata rispetto all'originaria versione per renderla compatibile con il successivo comma 8. I commi 4 e 5 dettano disposizioni volte a disciplinare le modalità di realizzazione dei menzionati interventi compensativi e i criteri di individuazione delle aree ad essi riferibili. Il **comma 6** stabilisce che, in luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le Regioni possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Il **comma 7**, infine, prevede che i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle Regioni, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatto salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento. Su indicazione della Conferenza unificata, è stato introdotto un nuovo comma 8 dove si prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate linee guida per la definizione di criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi di cui al comma 3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. L'articolo in esame riprende in parte l'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, aggiornandone e rivedendone la disciplina in coerenza con gli impegni assunti a livello internazionale, alla strategia forestale europea, alla normativa in materia di danno ambientale ed a quella in materia di uso del suolo. L'articolo è pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016.

L'**articolo 9** disciplina la viabilità forestale e le opere connesse alla gestione del bosco. L'articolo introduce una normativa finalizzata ad attuare le indicazioni della Strategia forestale europea in coordinamento con la normativa nazionale in materia di tutela e conservazione del paesaggio. È pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016. La presenza di adeguate infrastrutture al servizio del bosco rappresenta il presupposto non solo per una razionale gestione e tutela forestale, ma anche per lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali nonché per garantire interventi ed azioni di prevenzione antincendio efficaci e immediate. L'originario comma 1 è stato soppresso poiché, su indicazione del Consiglio di Stato, la definizione di viabilità forestale è stata meglio inserita all'articolo 3. Il comma 1 individua le finalità della viabilità forestale e silvo-pastorale statuendo che la stessa è volta a garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche. Il **comma 2** prevede l'adozione di apposite disposizioni volte a definire i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale nonché delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale. Le disposizioni quadro

sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il **comma 3** prevede che le regioni si adeguano alle disposizioni nazionali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'**articolo 10** aggiorna quanto già previsto dal decreto legislativo n. 227 del 2001 (articoli 6, 7 e 8) e disciplina la promozione e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione, aggiornando la relativa disciplina in attuazione delle indicazioni derivanti dalla Strategia forestale europea e in coerenza con le normative nazionali in materia di tutela e conservazione del paesaggio e dell'ambiente. È pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016. I **commi 1 e 2** prevedono che, al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, le Regioni istituiscono appositi elenchi o albi nei quali inserire le imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori della selvicoltura, delle utilizzazioni forestali, della gestione e difesa e tutela del territorio, comprese le sistemazioni idraulico-forestali. Le Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, nel loro parere, hanno chiesto di includere tra le imprese oggetto di promozione quelle che operano nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1. Al fine di coordinare e armonizzare la materia a livello nazionale, gli elenchi o gli albi dovranno essere articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e prevedendo una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, come richiesto dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, e dovranno altresì prevedere criteri di iscrizione coerenti con le apposite disposizioni quadro che si prevede di adottare con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le Regioni hanno la possibilità di definire ulteriori criteri in relazione alle proprie esigenze amministrative e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello di tutela individuato con decreto ministeriale. Il **comma 3** definisce le condizioni che consentono alle imprese l'iscrizione agli albi o agli elenchi di cui al comma 2. In accoglimento della condizione dettata nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, è stato precisato che la partecipazione da parte di proprietari pubblici alle imprese in questione, avviene in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che vieta alle amministrazioni pubbliche di costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, oltre che di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Il **comma 4** prevede che le regioni, conformemente alla disciplina in materia di contratti pubblici, dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi o albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati, al fine di favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti inalterata la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi. Costituisce titolo preferenziale ai fini

della concessione in gestione, la partecipazione di imprese iscritte negli elenchi o albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 km dalla superficie forestale oggetto di concessione. Il comma in esame è stato modificato in accoglimento delle condizioni poste dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, per un verso sostituendo il riferimento alla “procedura ad evidenza pubblica” con il più pregnante riferimento “alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici” e, per altro, introducendo quale titolo preferenziale la partecipazione di imprese iscritte negli elenchi o albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione. Invero, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, le Commissioni hanno ritenuto di dover riconoscere, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche, un titolo preferenziale a favore delle imprese che producono un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto delle attrezzature necessarie per la esecuzione dei lavori in questione, in ragione della limitata distanza della superficie oggetto di concessione rispetto al luogo ove è stabilito il centro aziendale delle imprese stesse. Al **comma 5** si stabilisce che al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, le regioni promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni. Anche in riferimento al comma 5 hanno trovato accoglimento le condizioni poste dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati concernenti, da un lato, la specificazione che la partecipazione di proprietari di terreni pubblici può avvenire in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e, dall'altro, l'esclusione dalle forme associative per la cui costituzione è ammessa l'attività promozionale delle regioni, il generico riferimento alle “altre forme contrattuali” ma mantenendo, nel rispetto delle competenze regionali, il riferimento alle “altre forme associative” accanto alle parole “consorzi forestali e cooperative che operano prevalentemente campo forestale”. Il **comma 6**, è stato modificato in accoglimento delle condizioni poste nel parere reso dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, in conformità anche a quanto richiesto dalla 9^a Commissione permanente del Senato della Repubblica (Agricoltura e produzione agroalimentare), dalla 13^a Commissione permanente del senato della Repubblica (Territorio, ambiente, beni ambientali), oltre che dalla Conferenza unificata. Invero, l'attuale formulazione precisa che l'equiparazione agli imprenditori agricoli può operare, sotto il profilo soggettivo, solo per “le cooperative forestali e i loro consorzi” che forniscono in via “prevalente”, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali. In questo modo si accolgono la condizione espressamente formulata dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati e dalla Conferenza unificata, superando la previsione proposta in prima lettura che faceva riferimento ai “consorzi e le cooperative” che svolgessero le citate attività in via “esclusiva”. Sempre in accoglimento di una specifica condizione posta dalle

Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati si prevede ora che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le condizioni di equiparazione. Fatti salvi i requisiti giuridici e societari delle cooperative forestali così come prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti un decreto ministeriale con il quale si dovranno precisare le attività che rientrano nel concetto di lavori e servizi forestali e silvicolturali ai fini dell'equiparazione agli imprenditori agricoli. Il **comma 8** rimette ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di definire apposite disposizioni per la definizione: a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2; b) dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza con gli indirizzi europei. Si precisa inoltre, al **comma 9**, che le regioni si adeguano alle indicate disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, al comma 7, che le regioni definiscono coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessità. Al **comma 10** si statuisce che le regioni promuovono la certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile e la tracciabilità dei prodotti forestali, l'utilizzo di prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali. Inoltre, ai sensi del **comma 11**, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le Regioni e le province autonome, prevede azioni volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti in legno di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali, dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio europeo del 20 dicembre 2005, (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio europeo del 20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. In sede di Conferenza unificata si è inoltre provveduto ad inserire un nuovo **comma 12** che prevede che le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005. Infine, su indicazione delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati è stato inserito un nuovo **comma 14** che espressamente fa salve le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed all'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si segnala inoltre che, nonostante quanto osservato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, si è ritenuto di mantenere la clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 13**, poiché la stessa è stata inserita su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale condizione necessaria per ottenere il concerto sul provvedimento.

L'**articolo 11** demanda alle Regioni il compito di valorizzare i prodotti forestali spontanei non legnosi, al fine di promuovere nuove filiere economiche legate alla gestione nonché alla tutela del patrimonio forestale. In sede di Conferenza unificata si è provveduto a specificare che, nel

disciplinare la raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi, le regioni debbano comunque rispettare i diritti riconosciuti ai soggetti titolari di uso civico. Al comma 2 inoltre si precisa che i diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico. L'articolo 11 è riconducibile ai principi di revisione e armonizzazione della materia indicati dall'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge n. 154 del 2016.

L'**articolo 12** disciplina la sostituzione della gestione e il conferimento delle superfici forestali, in linea con le peculiarità della proprietà forestale indicate in premessa. L'articolo in esame riprende in parte l'articolo 5 del decreto legislativo n. 227 del 2001, aggiornando la relativa disciplina in attuazione delle indicazioni derivanti dalla Strategia forestale europea e dalle politiche europee di sviluppo rurale. È pertanto attuativo dei criteri di revisione e armonizzazione, indicati dall'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge n. 154 del 2016. Il **comma 1** attribuisce alle Regioni la competenza a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica nonché a promuovere il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti. Su indicazione delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati è stato precisato che non osta al recupero di tali terreni la presenza sugli stessi di edificazioni anch'esse in stato di abbandono. Il **comma 2** prevede che i proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni interessati dai processi sopra descritti, dovranno provvedere alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o valorizzazione dei propri terreni, coordinatamente e in accordo con gli enti competenti. In attuazione delle condizioni poste dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati è stato modificato il **comma 3** del presente articolo, prevedendo che nel caso in cui i soggetti proprietari o gli aventi titolo di possesso non abbiano posto in essere gli interventi previsti o non sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, le Regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti, tramite forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione dei terreni interessati e delle strutture ivi presenti a imprese o consorzi iscritti agli elenchi o albi regionali, o ad altri soggetti pubblici o privati ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle regioni per la gestione forestale. Il **comma 4** attribuisce alle regioni il compito di provvedere, ai fini dell'attuazione dell'articolo: a) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6; b) alla definizione degli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui al comma 3 al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche; c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto al comma 5. Infine, il **comma 5** prevede che le regioni possono accantonare gli eventuali frutti di cui al comma 4, lettera c), per un periodo massimo di 2 anni a

decorrere dalla disponibilità degli stessi. Decorso tale termine, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei legittimi proprietari delle superfici, i frutti possono essere impiegati dalla regione per la realizzazione di opere e servizi volti garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-economica dei boschi nell'ambito del bacino o dell'area da cui i frutti sono stati ricavati.

L'**articolo 13** aggiorna la disciplina inerente il materiale forestale di moltiplicazione, già prevista dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 227 del 2001, anche alla luce di quanto stabilito dalle indicazioni europee in materia e, in ambito interno, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". È pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016. Il **comma 1** prevede che la provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali deve essere certificata, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, adottato in attuazione della direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. A tal proposito il **comma 2**, prevede che le Regioni devono aggiornare i registri dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in cui devono essere iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. I dati dei registri dovranno essere inviati dalle Regioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il quale è tenuto il registro nazionale dei materiali di base. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il **comma 3** individua quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale i Centri nazionali biodiversità Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana. Ulteriori centri possono essere individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, in numero sufficiente a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. Ai sensi del **comma 4**, tali centri sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e dei materiali di base collaborando con i centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali. Il **comma 5** individua nella Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, l'operatore abilitato a redigere e tenere il Registro nazionale dei materiali forestali di base e a coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale secondo modalità e criteri da prevedere con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si segnala inoltre che, nonostante quanto osservato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, si è ritenuto di mantenere la clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 6**, poiché la stessa è stata inserita su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale condizione necessaria per ottenere il concerto sul provvedimento.

L'**articolo 14** stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale in conformità con le indicazioni europee e con gli impegni internazionali. Accogliendo le osservazioni preliminari contenute nel parere emanato dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII

(Agricoltura) della Camera dei Deputati, si è ritenuto opportuno precisare che gli impegni in attuazione dei quali deve essere elaborata tale programmazione sono quelli in materia di ambiente, paesaggio, clima, energia e sviluppo, in coordinamento con i Ministeri competenti. A tal fine il Ministero in accordo con le Regioni, svolge funzioni di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali, anche ai fini della promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo. Sempre in accoglimento delle osservazioni preliminari contenute nel parere emanato dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di istituire un tavolo di settore in materia di filiere forestali. Si segnala inoltre che, nonostante quanto osservato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, si è ritenuto di mantenere la clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 4**, poiché la stessa è stata inserita su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale condizione necessaria per ottenere il concerto sul provvedimento. Si segnala infine che non si è ritenuto di dare corso all'osservazione contenuta alla lettera a) del parere reso dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, che rimetteva al Governo di valutare la possibilità, al fine di assicurare un più coerente collegamento tra le politiche nazionali forestali e le politiche nazionali, europee ed internazionali in materia di clima ed energia, di istituire presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali un tavolo permanente «foreste e clima», cui partecipino anche i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Invero, in tema di clima ed energia il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concorre già, per la parte di propria competenza, a tavoli inter-istituzionali in materia, istituiti e promossi dai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, contribuendo in ambito agricolo e forestale al perseguimento delle strategie da essi promosse. Si è ritenuto inopportuna una duplicazione di tavoli esistenti. Lo schema di decreto, inoltre, sottolinea ripetutamente la necessità di un maggiore coordinamento istituzionale tra i Ministeri competenti e con le regioni anche al fine di garantire una più efficace attuazione degli impegni internazionali e degli obblighi europei in materia ambientale, energetica e paesaggistica. L'articolo è attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016.

L'**articolo 15** disciplina la materia del monitoraggio, delle statistiche, della ricerca, della formazione e dell'informazione in ambito forestale. È indispensabile, infatti, favorire la conoscenza e il monitoraggio delle componenti forestali e produttive al fine di realizzazione politiche adeguate, efficienti ed efficaci. L'articolo riprende e aggiorna l'articolo 12 del decreto legislativo n. 227 del 2001. È pertanto attuativo dei criteri di revisione e armonizzazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge n. 154 del 2016. Il **comma 1** stabilisce che, ai fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, la definizione di foresta è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. I **commi 2, 3 e 4** affidano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno, le Regioni e le province autonome e l'Istituto nazionale di statistica, il compito di promuovere l'armonizzazione, il coordinamento e la

digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché le informazioni di carattere ambientale. In quest'ottica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive, coerentemente con gli standard di monitoraggio e di valutazione definiti dal processo paneuropeo *Forest europe*, nonché utilizzati dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il Ministero promuove, altresì, lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformità con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. Il **comma 5** prevede che le Regioni possano promuovere iniziative specifiche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di garantire forme di coordinamento interregionale nello scambio e nel riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale. Ai sensi del **comma 6**, Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d'intesa con le regioni, può promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società.

L'**articolo 16** prevede le disposizioni di coordinamento, comprese le modifiche apportate ad altre norme. Sul punto, le Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati hanno previsto come condizione di inserire all'interno dell'articolo una nuova norma volta a prevedere che i richiami all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, ovunque ricorrano in altre disposizioni di legge, debbano intendersi riferiti all'articolo 10, comma 6, del presente decreto. In accoglimento di tale condizione è stato inserito un comma 3 al presente articolo al quale, tuttavia, si è ritenuto di dare una caratterizzazione più sistematica prevedendo che i richiami agli articoli del decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 227, contenuti in altri testi normativi, sono da intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto. Si segnala infine che non si è ritenuto di dare corso all'osservazione contenuta alla lettera d) del parere reso dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, che rimetteva al Governo di valutare la possibilità di elevare da 9 a 10 il numero di componenti della Commissione tecnica, includendovi un rappresentante del mondo delle professioni tecniche, iscritto all'Ordine competente in materia. Invero, il numero di componenti della Commissione tecnica prevista dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 è il risultato della fitta interlocuzione avuta con il Ministero dell'economia e delle finanze funzionale ad ottenere il concerto dello stesso. Inoltre, in accoglimento della condizione posta dalla Commissione V (Bilancio) della Camera dei Deputati, si è inoltre provveduto ad integrare la disposizione di cui al comma 2, lettera c), ultimo capoverso, prevedendo espressamente l'esclusione anche di ogni tipo di indennità a favore dei membri della Commissione tecnica ivi prevista. La norma è attuativa del criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge n. 154 del 2016 che prevede tra i principi e criteri direttivi il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

L'**articolo 17** reca disposizioni applicative a garanzia delle regioni a statuto speciale e alle province autonome. In accoglimento della condizione dettata nel parere emanato dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, oltre che di quanto richiesto in sede di Conferenza unificata, l'articolo in questione è stato modificato prevedendo che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e regionali vigenti.

L'**articolo 18** individua le disposizioni abrogate. La norma è attuativa dell'articolo 5, lettere a) e h) della delega. Si è infatti provveduto ad effettuare una ricognizione della pregressa normativa in materia di foreste individuando la normativa da abrogare.

L'**articolo 19** reca la clausola di invarianza finanziaria. In accoglimento della condizione posta dalla Commissione V (Bilancio) della Camera dei Deputati, si è provveduto a modificare la clausola in questione sostituendo le parole “non derivano nuovi o maggiori oneri” con le parole “non devono derivare nuovi o maggiori oneri”.